

Proponente**Sede legale**

Via Lino Zecchetto, 29/31
 30020 Santo Stino di Livenza - Loc. La Salute di Livenza (VE)

Ubicazione impianto

Via Lino Zecchetto, 6/8 - 30020 - La Salute di Livenza (VE)
 Censuario di Santo Stino di Livenza, Foglio 39, Mappali 192-242

Progetto

**ACCORPAMENTO DI DUE IMPIANTI DI RECUPERO
 RIFIUTI OPERANTI IN REGIME DI PROCEDURA
 ORDINARIA EX ART. 208 DLGS 152/2006**

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
 ex Art. 19 D.LGS. 152/2006**

Elaborato



ALLEGATI DOCUMENTALI

Proponente

Studio Tecnico Arch. Matteo DIANESE

P.za Rizzo, 51/1 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel 0421222553 Fax 04211880213 Web: www.studiodianese.it
 E-Mail: m.dianese@studiodianese.it - E-Mail certificata: m.dianese@pec.it - Account Skype: mdianese

Pratica Prot. N. 005.18-001.An Revisione N. Rev.0 - Maggio 2018 Nome file Progetto v1.0.dwg

 SOGGETTO PROPONENTE ECOLFER S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ACCORPAMENTO DI DUE IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI OPERANTI EX ART. 208 DLGS 152/06	REDATTORE ARCHITETTO MATTEO DIANESE 
---	--	--

ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI

1. Determinazione N. 1283/2015 – Prot. N. 37952 del 05/05/2015
2. Determinazione N. 210/2018 – Prot. N. 6417 del 29/01/2018
3. Determinazione N. 226/2017 – Prot. N. 6064 del 24/01/2017
4. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Norma ISO 9001:2008
5. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Norma 14001:2004
6. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Norma OHSAS 18001:2007
7. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Regolamento (UE) N. 333/2011
8. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Regolamento (UE) N. 715/2013

REGIONE VENETO Città Metrop. VENEZIA COMUNE SANTO STINO DI LIVENZA	DENOMINAZIONE ELABORATO ALLEGATI DOCUMENTALI ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI	DATA 05-2018 REVISIONE 0 PAGINA 2 DI 2
ARCH. MATTEO DIANESE – P.ZZA A. RIZZO 51/1 – 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) – TEL 0421 222553 – FAX 0421 1880213 – E-MAIL m.dianese@studiodianese.it		



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1283 / 2015

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECOLFER SRL ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SITO IN VIA L. ZECCHETTO N. 8 LA SALUTE DI LIVENZA (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. l'art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero di rifiuti;
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l'Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- i. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- i. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- ii. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- iii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- iv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- v. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- vi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- vii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- viii. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti;
- ix. la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "*Norme in materia ambientale*" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- x. il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha apportato ulteriori misure correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- xi. l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recita testualmente: *“Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.”* Mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: *“Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”;*
- xii. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque - posto in salvaguardia dalla Giunta della Regione del Veneto con propria deliberazione 29 settembre 2009, n. 2884 dal 27 ottobre 2009 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 88 della Regione stessa) - recita testualmente: *“1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico; ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi (...);”*
- xiii. si ritiene che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadano fra quelle di cui al comma 1 del citato articolo 39 elencate nell'Allegato F, si ritiene quindi che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento siano da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- xiv. il comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi prevede che l'approvazione *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali...”*.
- xv. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che con provinciale prot. n. 58883 del 30/09/2010 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in via L.Zecchetto n. 8 in comune di La Salute di Livenza (VE) per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste ai punti R3 – R12 – R13 e D15 degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2) del D.Lgs. 152/2006.

Visto che con provvedimento prot. n. 30966 del 05/04/2012 e smi è stata rilasciata la determina di variazione dell'Autorizzazione consistente nella modifica della sezione di selezione all'interno del capannone, nella modifica della tabella dei codici CER conferibili in impianto e nella planimetria aggiornata;

Visto che con determina prot. n. 98532 del 06/11/2012 è stata modificata la capacità complessiva istantanea della messa in riserva di rifiuti in impianto;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 19182 del 07/03/2014 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'impianto sito in via L. Zecchetto n. 8 S Stino di Livenza (VE) autorizzato con provvedimento 58883 del 30/09/2010 e s.m.i., per l'aumento quantitativi di rifiuti stoccati e l'aumento della potenzialità giornaliera di recupero;

Visto che con prot. n. 111033 del 23/12/2013 la ditta ha ottenuto il provvedimento di Non Assoggettamento alla procedura di VIA;

Visto che con provvedimento prot. n. 51181 del 20/06/2014 è stata approvata la modifica sostanziale dell'impianto consistente in:

- a) modifica del layout con aumento della potenzialità di stoccaggio;
- b) specializzazione della linea di selezione, finalizzata alla selezione per tipologia, polimero e colore dei rifiuti da imballaggio in plastica mediante vaglio balistico, selettore ottico e selezione manuale, con incremento della potenzialità di trattamento giornaliera.

Visto che con prot. n. 62204 del 24/07/2014 ha trasmesso l'Appendice n. 5 alla polizza n. 1876748 così come prescritto all'Art. 4) accettata con prot. n. 65162 del 04/08/2014;

Visto che con prot. n. 64826 del 04/08/2014 la ditta ha comunicato:

- a) la data di avvio dell'impianto alla data del 06/08/2014;
- b) la dichiarazione di non necessità di rilascio della "dichiarazione di fine lavori" in quanto il progetto approvato non comporta alcuna opera;
- c) il collaudo delle aree di stoccaggio;
- d) il piano di collaudo (sostituito poi dal collaudo trasmesso con prot. n. 65775 del 06/08/2014 per un refuso). La ditta ha trasmesso copia del piano di collaudo anche all'ARPAV di Venezia.

Visto che con prot. n. 2205 del 13/01/2015 la ditta ha comunicato le date del sopralluogo fissate il giorno 19/01/2015 per effettuare i campionamenti per le analisi previste dal piano di collaudo;

Visto che con prot. n. 9502 del 03/02/2015 la ditta ha trasmesso il collaudo tecnico funzionale dell'impianto;

Visto che con prot. n. 10996 del 06/02/2015 la ditta ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio così come prescritto dall'art. 6) della determina prot. 51181/14;

Visto che con prot. n. 26340 del 27/03/2015 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi chiedendo alla ditta di trasmettere la marca da bollo per il provvedimento conclusivo;

Visto che con non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot 26340 del 27/03/2015;

Visto che con prot. n. 74153 del 09/09/2014 è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue;

Visto che con numeri di serie 01122214194577 e 0112221494646 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Visto che la ditta è in possesso di certificato ISO 14001:2004 vigente con scadenza il 13/07/2017;

Visto che la DGRV 2721 del 29/12/2014 prevede la riduzione del 40% delle garanzie finanziarie per le imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 10996 del 06/02/2015;

Ritenuto di riunire le autorizzazioni prot. n. 58883 del 30/09/2010, prot. n. 30966 del 05/04/2012, prot. n. 98532 del 06/11/2012 e s.m.i., prot. n. 51181 del 20/06/2014 e prot. n. 74153 del 09/09/2014 nel vigente provvedimento di autorizzazione all'esercizio ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che risulta pertanto opportunamente integrato con le apposite sezioni.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n .90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 06/05/2015, risulta rispettato.

DETERMINA

- 1) Le autorizzazioni prot. n. 58883 del 30/09/2010, prot. n. 30966 del 05/04/2012, prot. n. 98532 del 06/11/2012 e s.m.i., prot. n. 51181 del 20/06/2014 e prot. n. 74153 del 09/09/2014 sono abrogate e sostituite dal presente provvedimento.
- 2) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta **ECOLFER S.r.l.** (C.F. 02561610276) con sede legale in Via Lino Zecchetto 29/31 - La Salute di Livenza e impianto in Via Lino Zecchetto 8 - La Salute di Livenza - VE per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R12^{SC}: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

R12^{EI}: Eliminazione delle frazioni estranee;

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ma diverse caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni.

R12^{RV}: Riduzione volumetrica;

R12^{DR}: Disimballaggio/riconfezionamento;

R3: selezione e cernita di rifiuti non pericolosi, per l'ottenimento di materia prima secondaria costituita da carta conforme alle specifiche UNI EN-643;

R13: messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti non pericolosi, per i rifiuti in ingresso e per i rifiuti prodotti dall'attività;

D15: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso, ha **validità fino al 30/06/2020** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 4) **Entro 30 giorni** dal ritiro del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione prestata, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile consegnato unitamente al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 5) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta per cento, in forza della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta dalla ditta ECOLFER S.r.l. SRL in data 15/07/2011 e con scadenza il 13/07/2017.
- 6) La validità del presente provvedimento è subordinata alla riconferma della validità del certificato di cui al punto precedente, a seguito dei previsti controlli annuali e del riesame triennale completo del sistema di gestione da parte dell'ente certificatore. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 30 giorni. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni.
- 7) **Entro il 30° giorno successivo** ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 8) **Entro il 30° giorno successivo** ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001:2004, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima.

RECUPERO RIFIUTI

- 9) Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. In particolare le operazioni R12sc e le frazioni ottenute sono riportate nella tabella 2 allegata al provvedimento.
- 10) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti in impianto è di **50 tonnellate di rifiuti pericolosi** (ricevuti da terzi e/o prodotti) e **1800 tonnellate di rifiuti non pericolosi (di cui al massimo 1.600 tonnellate prodotte in impianto)**.
- 11) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R3) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **150 tonnellate/giorno**.
- 12) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 10), sono quelli sotto elencati.

CODICI CER

19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da

quelli di cui alla voce 19 12 11

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 10), dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 13) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. In alternativa, accertata l'omogeneità e regolarità della loro produzione, i rifiuti potranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita a campioni, al massimo trimestrali, ottenuti secondo la metodica indicata dalla ditta nella nota del 22.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 57901 del 27.09.2010. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- 14) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- 15) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER di cui alla tabella riportata in allegato al presente provvedimento.
- 16) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto 2) della presente determina.
- 17) Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche UNI- EN-643 e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- 18) Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella allegata al presente provvedimento, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione;
- 19) I rifiuti identificati da un codice CER "voce a specchio", potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 20) I rifiuti provenienti da aree mercatali, identificati dal codice CER 20 03 02, possono essere conferiti in impianto limitatamente a imballaggi quali cassette in legno, plastica, cartoni, ecc.
- 21) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. Copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 22) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero.
- 23) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 24) I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
- 25) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente** provvedimento, la ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Venezia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, la scheda tecnica del rilevatore di radioattività adottato, il nominativo dell'Esperto Qualificato nominato ai sensi del D.Lgs. 100/2011 e la procedura operativa predisposta dall'Esperto Qualificato in materia di controllo radiometrico.

NORME TECNICHE PER LO STOCCAGGIO

- 26) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 27) Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49.
- 28) Lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice CER 16 01 06, costituiti da pacchi di carrozzerie già sottoposte a messa in sicurezza e pressate, all'interno di cassoni scarrabili, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 209/2003.
- 29) I rifiuti identificati dal C.E.R. 20 02 01 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo non superiore ai 7 giorni dalla presa in carico.
- 30) Non potranno essere stoccati (R13) all'interno dello stesso cassone rifiuti aventi codice CER diverso.
- 31) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 32) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 33) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 34) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 35) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 36) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 37) Su ogni partita di rifiuti stoccata singolarmente dovrà essere apposta, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati:
 - a) provenienza;
 - b) tipologia e classificazione del rifiuto;
 - c) codice del rifiuto;
 - d) quantità;
 Per i rifiuti stoccati in cumuli o cassoni dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 38) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 39) I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
- 40) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 41) La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2:
 - a. il punto di emissione autorizzato è identificato con il n. 1.
 - b. l'impianto autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 42) Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Selezione e cernita	Polveri	1200

- 43) La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti al camino n. 1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 43) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- 44) L'altezza del camino dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- 45) La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento del punto di emissione n. 1.
- 46) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 47) Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
- 48) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 49) Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- 50) Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico nella condotta acque comunale acque bianche a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 51) La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
- 52) La Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 - vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di trattamento.
- 53) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
- 54) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 55) Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto

- 53); il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- 56) A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari

DISPOSIZIONI GENERALI

- 57) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 58) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 59) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 60) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 61) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 62) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 63) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 64) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 65) Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Provincia dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 66) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 67) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 68) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 69) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

- 70) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 71) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 72) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 73) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 74) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di SANTO STINO DI LIVENZA (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 75) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 76) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 77) Entro 90 (novanta) giorni** dal ritiro del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare a questa Provincia un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
 - a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
 - b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
 - c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
 - d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.
- 78) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 79) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 80) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta ECOLFER S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Santo Stino di Livenza (VE), all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e all'AATO Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

TABELLA 1

Codice	Descrizione	R3							
			R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI								
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca								
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		x	x	x	x			
02 01 10	Rifiuti metallici		x	x	x				
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE								
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili								
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero		x		x	x			
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		x		x	x			
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE								
04 02	Rifiuti dell'industria tessile								
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		x	x	x				
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze		x		x				
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate		x		x				
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI								
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali								
07 02 13	Rifiuti plastici		x	x	x				
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI								
10 11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro								
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		x	x	x	x			
10 12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione								
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		x		x	x			
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA								
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche								
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		x		x	x			
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici		x	x	x				

Codice	Descrizione	R3	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)							
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)							
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	x	x	x	x	x	x	x
15 01 02	Imballaggi in plastica		x	x	x	x	x	
15 01 03	Imballaggi in legno		x		x	x	x	
15 01 04	Imballaggi metallici		x	x	x	x	x	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi		x	x	x	x	x	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	x	x	x	x	x	x	x
15 01 07	Imballaggi in vetro		x	x	x	x	x	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile		x		x	x		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO							
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)							
16 01 03	Pneumatici fuori uso		x		x	x		
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		x		x	x		
16 01 17	Metalli ferrosi		x		x			
16 01 19	Plastica		x	x	x			
16 01 20	Vetro		x		x	x		
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		x	x	x	x		
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche							
16 02 13	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		x		x	x		x
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		x		x	x		x
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		x		x	x		x
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)							
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche							
17 01 01	Cemento		x		x	x		
17 01 02	Mattoni		x		x	x		
17 01 03	Mattonelle e ceramica		x		x	x		
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		x		x	x		
17 02	Legno, vetro e plastica							
17 02 01	Legno		x		x	x		

Codice	Descrizione	R3	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR
17 02 02	Vetro		x	x	x	x		
17 02 03	Plastica		x	x	x	x		
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)							
17 04 02	Alluminio		x	x	x	x	x	
17 04 05	Ferro e acciaio		x	x	x	x		
17 04 07	Metalli misti		x	x	x	x		
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		x	x	x	x		
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto							
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		x		x	x		
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso							
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		x		x	x		
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione							
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 19 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		x	x	x	x		
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE							
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificata altrimenti							
19 12 01	Carta e cartone	x	x	x	x	x	x	
19 12 02	Metalli ferrosi		x		x	x	x	
19 12 03	Metalli non ferrosi		x		x	x	x	
19 12 04	Plastica e gomma		x	x	x	x	x	
19 12 05	Vetro		x		x	x		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		x		x	x	x	
19 12 08	Prodotti tessili		x		x			
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)		x	x	x	x	x	
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA							
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)							
20 01 01	Carta e cartone	x	x	x	x	x	x	x
20 01 02	Vetro		x	x	x	x		
20 01 10	Abbigliamento		x		x			
20 01 11	Prodotti tessili		x		x			

Codice	Descrizione	R3	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro-fluorocarburi		x		x	x		
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		x		x	x		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		x		x	x		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		x		x	x		
20 01 39	Plastica		x	x	x	x		
20 01 40	Metallo		x	x	x	x		
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)							
20 02 01	Rifiuti biodegradabili		x		x	x		
20 03	Rifiuti urbani							
20 03 02	Rifiuti dei mercati		x	x	x	x		
20 03 07	Rifiuti ingombranti		x	x	x	x	x	

TABELLA 2

Codice CER	Descrizione rifiuto	Operazione R12 _{sc}	Frazioni selezionate
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi)
02 01 10	Rifiuti metallici	Separazione manuale (e/o con ausilio di attrezzatura a mano)	Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Separazione manuale (e/o con ausilio di attrezzatura a mano)	Rifiuti di plastiche, legno, metallo, poliuretano espanso ("gommapiuma"), lattice
07 02 13	Rifiuti plastici	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi)
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	Separazione manuale (e/o con ausilio di attrezzatura a mano)	Rifiuti di vetro diviso per colore
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	Separazione manuale	Rifiuti di carta, cartone, ondulato, giornalame
15 01 02	Imballaggi in plastica	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi)
15 01 04	Imballaggi metallici	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale	Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi), carta, vetro, metallo, legno
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi), carta, vetro, metallo, legno
15 01 07	Imballaggi in vetro	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste	Rifiuti di vetro diviso per colore
16 01 19	Plastica	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o selezione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi)
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	Separazione manuale	Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche, legno
17 02 02	Vetro	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata e/o separazione manuale	Rifiuti di vetro diviso per colore
17 02 03	Plastica	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore
17 04 02	Alluminio	Separazione manuale	Separazione per specifiche merceologiche
17 04 05	Ferro e acciaio	Separazione manuale	Separazione per specifiche merceologiche
17 04 07	Metalli misti	Separazione manuale	Separazione per specifiche merceologiche
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	Separazione manuale	Rifiuti di plastica, rame, alluminio
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 19 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Separazione manuale	Rifiuti di materiali inerti, legno, metallo, plastica, vetro
19 12 01	Carta e cartone	Separazione manuale	Rifiuti di carta, cartone, ondulato, giornalame

Codice CER	Descrizione rifiuto	Operazione R12_{sc}	Frazioni selezionate
19 12 04	Plastica e gomma	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o selezione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o selezione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi), carta, vetro, metallo, legno
20 01 01	Carta e cartone	Separazione manuale	Rifiuti di carta, cartone, ondulato, giornalame
20 01 02	Vetro	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata	Rifiuti di vetro diviso per colore
20 01 39	Plastica	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi)
20 01 40	Metallo	Separazione manuale	Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
20 03 02	Rifiuti dei mercati	Separazione manuale	Rifiuti di plastiche, legno, metallo, vetro, carta e cartone
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Separazione manuale	Rifiuti di plastiche, legno, metallo, vetro, carta e cartone

Legenda

ATTIVITÀ AMBIENTALE ORGANIZZATA	Simbolo
A. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo A]
B. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo B]
C. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo C]
D. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo D]
E. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo E]
F. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo F]
G. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo G]
H. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo H]
I. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo I]
L. Impianto di trattamento rifiuti	[Simbolo L]

TECVOLA
3bis

04596
011514

OSTIUM OFFICE

Proponente
ECOLFER SRL
Via S. Zeno, 20/1
36025 Sarmeola (Vicenza) - Tel. 0444/942071

Progetto
INCREMENTO DI POTENZIALITÀ DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
Iscritto al Registro Impianti n. 137/06


OGGETTO
LAYOUT IMPIANTO

ECOLFER
Società a partecipazione paritetica
Prodotti: Ecolfer, Ecolfer Plus, Ecolfer Plus 2

STUDIO
Studio di Architettura, Urbanistica e Ingegneria

INGEGNERIA
Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Ingegneria

LAYOUT IMPIANTO
Scala 1:300



Legenda

Simbolo	Descrizione
[Simbolo A]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo B]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo C]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo D]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo E]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo F]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo G]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo H]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo I]	Area di trattamento rifiuti
[Simbolo L]	Area di trattamento rifiuti



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 210 / 2018

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI VOLTURA ALLA DITTA ECOLFER SRL DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROT. N. 6064 DEL 24.01.2017 RILASCIATO ALLA DITTA KADA SRL AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti.
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’ “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- i. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- viii. il D.M. 05/02/98 e s.m.i. contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/07/2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- ix. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- x. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successoriosi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xi. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

xii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

xiii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;

xiv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

xv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

xvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

Visto che:

i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.

ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

iii. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.

iv. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;

iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

i. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all’istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come stabilito dall’articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

ii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;

iii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

- iv. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
- a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che con provvedimento n. 6064 del 24.01.2017, la ditta Kada S.r.l. stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi in via Lino Zecchetto, 6 – San Stino di Livenza (VE), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Considerato che con nota del 15.01.2018, pervenuta in data 17.01.2018 ed acquisita agli atti con prot. n. 3180, la società Ecolfer S.r.l. ha chiesto, a seguito della fusione per incorporazione con efficacia dal 01.03.2018, la voltura a favore della ditta Ecolfer S.r.l. della determinazione prot. n. 6064 del 24.01.2017 di autorizzazione all'esercizio, dell'impianto di titolarità della ditta Kada S.r.l., ubicato in Comune di San Stino di Livenza – Via Lino Zecchetto, n. 6, allegando alla richiesta, l'atto di fusione rif. Repertorio n. 24610 del 22.12.2017, l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi del Legale Rappresentante e il nominativo del responsabile tecnico.

Visto che con prot. n. 5398 del 24.01.2018 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 17.04.2018 risulta rispettato.

Ritenuto che non sussistono impedimenti al trasferimento della titolarità dell'provvedimento prot. n. 6064 del 24.01.2017 richiesta con prot. 3180 del 17.01.2018.

DETERMINA

- 1) E' TRASFERITA, a favore della società **Ecolfer S.r.l.** (C.F. 03939640276), con sede legale e operativa in via Lino Zecchetto, (VE), la titolarità del provvedimento n. 6064 del 24.01.2017 di autorizzazione all'esercizio della ditta Kada S.r.l. per lo svolgimento delle operazioni previste agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
- 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dal 01.03.2018 ed è subordinata all'attestazione di cui al punto 3) e al possesso di valido titolo di godimento dell'area che dovrà essere trasmesso a questa Amministrazione non appena stipulato.
- 3) La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento:
 - appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello allegato** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione;
- 4) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato.
- 5) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 6) Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio prot. n. 6064/2017.
- 7) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente.
- 8) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al SUAP del Comune di San Stino di Livenza per la trasmissione alla ditta interessata e ai seguenti destinatari:

- Regione Veneto;
- Comune di San Stino di Livenza (VE);
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 Veneto Orientale;
- Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 226 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA KADA S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI IN VIA L. ZECCHETTO, 6 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. l'art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti;
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- i. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- i. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- ii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- iii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- v. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- iv. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- v. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- vi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vii. il D.M. 05/02/98 e s.m.i. contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/07/2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- viii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- x. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

Visto che:

- vii. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- viii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- ix. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.
- x. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premessato che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Considerato che la ditta era in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 30377 del 10/04/2015, per l'impianto sito in Via Lino Zecchetto, 6 – 30029 Santo Stino di Livenza (VE), con iscrizione al n. 510 del registro delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi del D.P.R. 59/2013.

Visto che con nota acquisita al prot. n. 47820 del 05/06/2015 la ditta ha presentato istanza di approvazione progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per il medesimo impianto di cui sopra, per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.

Visto che con determinazione provinciale n. 6599 del 27/01/2016, modificata con determina prot. n. 39534 del 05/05/2016 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta KADA S.r.l. con sede legale in Via LINO ZECCHETTO 6 - La Salute di Livenza - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE, per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, in Via LINO ZECCHETTO 6 - La Salute di Livenza - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE);

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 28854 del 05/04/2016, la Ditta ha trasmesso:

- la dichiarazione di nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, e sua autodichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006;
- la comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio in data 11/04/2016;
- la certificazione di collaudo parziale relativo alle aree di deposito dei rifiuti;

Visto che in data 07/10/2016 è stata acquisita agli atti con prot. n. 85820 del 07/10/2016 la richiesta della ditta di autorizzazione all'esercizio, allegando il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto redatto dall'ing. Chiacchieretta;

Visto che con nota prot. n. 95910 del 11/11/2016 sono state chieste alla ditta delucidazioni in merito al collaudo funzionale e all'efficacia del processo di trattamento, in relazione alla capacità di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto nelle condizioni operative più gravose;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 102704 del 05/12/2016 la ditta ha fornito i chiarimenti richiesti;

Visto che con prot. n. 105955 del 15/12/2016 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi e contestuale richiesta di parere ad ARPAV in merito alla documentazione di impatto acustico presentata con nota prot. n. 85820 del 07/10/2016;

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 798 del 04/01/2017 è stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV sulla documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta con nota di cui sopra;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 540715 e relativa appendice n. 4 emessa da Elba Assicurazioni SpA con scadenza il 27/01/2026 e dalla polizza RCI n. ILI0000843 emessa da AIG Europe Limited, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 31/07/2017;

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 85820 del 07/10/2016;

Visto che con numeri di serie 01140819094276 e 01140819094356 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25/01/2017, risulta rispettato.

DETERMINA

- 1) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta KADA S.r.l. (C.F. 03391580275) con sede legale in Via LINO ZECCHETTO 6 - La Salute di Livenza - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE e impianto in Via LINO ZECCHETTO 6 - La Salute di Livenza - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13: messa in riserva di rifiuti in ingresso all'impianto;

R3 (carta): consistente nell'utilizzo del vaglio dinamico a dischi e vibrovaglio dosatore per la separazione meccanica ed utilizzo del tritratore al fine della riduzione volumetrica per l'ottenimento di materie prime seconde per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

R3 (plastica): consistente nell'utilizzo del vaglio dinamico a dischi e vibrovaglio dosatore per la separazione meccanica ed utilizzo del tritratore al fine della riduzione volumetrica per l'ottenimento di materie prime seconde conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

R12^{SC}: selezione e cernita di rifiuti per l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

R12^{EL}: eliminazione manuale e/o meccanica di frazioni estranee contenute nei rifiuti;

R12^A: accorpamento di partite di rifiuti con medesimo codice CER e caratteristiche merceologiche omogenee, sia per rifiuti in ingresso all'impianto che per partite esitate da altre operazioni di trattamento svolte in impianto;

R12^{RV}: adeguamento volumetrico sia mediante compattazione che tritrazione;

R12^{DR}: disassemblaggio di materiali compositi eseguito solo sui rifiuti che arrivano in impianto imballati;

R13/D15: stoccaggio dei rifiuti prodotti e destinati a smaltimento nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 2) Il presente provvedimento ha validità **fino al 27/01/2026** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza, alla quale dovrà essere allegato il rinnovo delle fidejussioni, secondo quanto specificato nella DGRV 2721/2014.
- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto 4.
- 4) La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello allegato** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 5) La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo**.
- 6) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 7) **Entro 60 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento**, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 1), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione.

RIFIUTI

- 8) Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella seguente.

CER	Descrizione	Operazione
070213	Rifiuti Plastici	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV-DR)
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3-R13-R12 (SC-EL)
150101	Imballaggi di carta e cartone	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
150102	Imballaggi in plastica	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
150104	Imballaggi metallici	R13-R12 (SC-EL-A-RV)
150105	Imballaggi compositi	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV-DR)
150106	Imballaggi di materiali misti	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
160119	Plastica	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
170203	Plastica	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
191202	Metalli ferrosi	R13-R12 (SC-EL-A-RV)
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12 (SC-EL-A-RV)
191204	Plastica e gomma	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
191201	Carta e cartone	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
200101	Carta e cartone	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
200139	Plastica	R3-R13-R12 (SC-EL-A-RV)
200140	Metalli	R13-R12 (SC-EL-A-RV)

- 9) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **610** tonnellate. Per i rifiuti assoggettati al D.P.R. 151/2011 la capacità di stoccaggio non potrà in ogni caso superare la soglia per l'assoggettamento.
- 10) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero (R3) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **40000 tonnellate/anno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- 11) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- 12) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residue destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti al capitolo 19;
- 13) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto 1 della presente determina.
- 14) I rifiuti prodotti dall'attività, stoccabili presso l'impianto (R13/D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 9), devono essere identificati con il CER 1912XX. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 10), dando comunicazione alla Città metropolitana di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati allegando una relazione nella quale ne sia ricostruita l'origine.
- 15) Le operazioni di adeguamento volumetrico potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella sopra riportata, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
- 16) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso sarà sufficiente che il carico in ingresso sia accompagnato da un'indicazione che faccia riferimento alla relativa omologa contenente la caratterizzazione del rifiuto e detenuta presso l'impianto KADA S.R.L.. La verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.

- 17) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da "scheda tecnica" di sicurezza del macchinario o analisi merceologica dello stesso qualora disponibile che ne attestino la non pericolosità. La scheda tecnica e/o la dichiarazione dovranno essere riferite ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
- 18) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 201, c. 4, lett. b del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- 19) Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
- 20) Alla fine della corretta attribuzione dei codici CER, i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita allo specifico lotto di produzione. Sono fatte salve ulteriori specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione;
- 21) Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche UNI, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- 22) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie prime secondarie ottenute devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato, in conformità con la norma UNI 10802 e su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione.
- 23) I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
- 24) Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.█
- 25) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in procedura semplificata, idonei alla loro ricezione;
- 26) Su tutti i rifiuti conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- 27) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica;
- 28) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 29) Le modalità di gestione dei RAEE (CER 160214 e 160216) dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in

cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

- 30) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 31) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.
- 32) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto.
- 33) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 34) Presso ogni area gestionale dovrà essere apposta apposita cartellonistica che segnali l'uso specifico dell'area, mentre per ogni singola partita di rifiuti dovrà essere ricostruibile informaticamente presso gli uffici aziendali (e riscontrabile in impianto):
 - a) Provenienza;
 - b) Tipologia e classificazione del rifiuto;
 - c) Codice del rifiuto;
 - d) Quantità.
- 35) Per i rifiuti stoccati in cassoni, cumuli o box dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita;
- 36) Lo stato di manutenzione dei contenitori impiegati per lo stoccaggio dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti;
- 37) I piazzali dovranno essere puliti al fine di evitare dispersioni eoliche nell'ambiente circostante e la relativa operazione sarà riportata nel quaderno di manutenzione;
- 38) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 39) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 40) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 41) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 42) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 43) Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgombri, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessario lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso. Gli accessi devono essere altresì chiaramente identificati e segnalati;
- 44) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate;
- 45) I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.

SCARICHI

- 46) La Ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di cui è titolare;
- 47) Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata, l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nella condotta acque bianche comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna “scarico in acque superficiali” della tabella 1 dell'All. B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazioni del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;
 - La ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo;
 - La ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio, con pagine debitamente numerate per il materiale sedimentato, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento;
 - Ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
 - I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data;
 - Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere effettuata e trasmessa a questa Amministrazione unitamente al verbale del prelievo effettuato da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 un'analisi delle acque di prima pioggia redatta dal laboratorio stesso effettuata su un campione medio composito della durata commisurata a quella dello scarico prelevato dal pozzetto di campionamento prima dello scarico valutando almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
 - A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
- 48) **Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto**, dovrà essere presentata una apposita relazione ove sia dimostrato che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente si esaurisca con le acque di dilavamento trattate, corredata da referti analitici delle acque di sfioro corrispondenti ai 5 mm immediatamente successivi a quelli inviati a depurazione, attestanti che le stesse risultano non contaminate dalle sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente di cui al comma 1 dell'art. 39. Le analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, su campioni ottenuti con una durata di prelievo idonea a renderli rappresentativi secondo quanto richiesto in precedenza. Del calcolo per la determinazione di tale durata dovrà essere dato conto in apposita relazione tecnica allegata. Inoltre nel referto dovranno essere riportate le modalità di campionamento e i quantitativi e tipologie di rifiuti in stoccaggio presenti nei piazzali durante gli eventi meteorici che hanno generato il dilavamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 49) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 50) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 51) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 52) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 53) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 54) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 55) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 56) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 57) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 58) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 59) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato.
- 60) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione la dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 61) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Amministrazione e all'Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 62) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 63) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da

consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

- 64) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 65) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 66) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 67) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 68) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Santo Stino di Livenza (VE) e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto, che influisca in modo significativo sull'ambiente.
- 69) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 70) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 71) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 72) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 73) L'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 30377 del 10/04/2015 ai sensi del D.P.R. 59/2013 si intende revocata e la ditta viene cancellata, contestualmente al rilascio del presente atto, dal registro delle imprese che svolgono l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
- 74) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta **KADA S.r.l.**, alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Santo Stino di Livenza VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, all'ULSS.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

TAVOLA
2



Proponente
KADA S.R.L.
Sede legale
Via Venezia, 6
30029 San Stino di Livorno (Venezia)
Ubicazione impianto
Via Lino Zaccareto, c. n. 30020 La Salute di Livorno
Consorzio di San Stino di Livorno, luglio 2013, pag. 28

Progetto
**Inserimento nuove operazioni di trattamento
in impianto di recupero rifiuti non pericolosi
con passaggio ad autorizzazione ordinaria**
Domanda di approvazione progetto ed autorizzazione
alla realizzazione ex art. 208 Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.


Oggetto
PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO

Proponente	Proprietà

Aut. Min. San. n. 2013/140130 - San Marino N. 10/2013
Studio Tecnico Arch. Matteo DIANESE
 Via Venezia, 6
 30029 San Stino di Livorno (Venezia)
 Tel. 0421/438333 - Fax 0421/438334 - E-mail: studio@studio-diane.se


PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT DELL'IMPIANTO

Scala 1:200



PLANIMETRIA GENERALE DESTINAZIONE D'USO SUPERFICI

Scala 1:500



Legenda

PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT IMPIANTO

- Area stoccaggio materiali recuperato in balli
- Area messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi 10 D24
- Area trattamento (R3)
- Area deposito attrezzature
- Area adibizione
- Accesso impianto
- Recipiente impianto
- Delimitazione aree operative
- Area verde
- Zona di confinamento
- ZC
- Area messa in riserva (R13) rifiuti in ingresso

PLANIMETRIE GENERALI DESTINAZIONE D'USO SUPERFICI

- Unità struttura in elevazione
- Area verde
- Superficie coperta capannone
- Superficie coperta tettoia
- Superficie esterna pavimentata

Relazione di stima di valore ed descrizione del terreno, del bene su cui gravano gli oneri di natura urbanistica e catastale, del bene stesso e del suo stato di fatto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 11/2008

BUREAU VERITAS
Certification



ECOLFER SRL

Sede Legale e Operativa:
Via Lino Zecchetto, 29/31 - Fraz La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)

Sito Operativo:
Via Lino Zecchetto, 8 - Fraz La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)

Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Norma

ISO 9001:2008

Campo di applicazione

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita finalizzata al recupero di rifiuti urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita, con produzione di materie prime secondarie, di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto e deposito preliminare di rifiuti pericolosi. Intermediazione senza detenzione di rifiuti.

Settore/i EA di attività: **24, 39**

Data della certificazione originale: **30 giugno 2008**

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: **26 giugno 2017**

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: **27 giugno 2017**

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **04 luglio 2017**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **15 settembre 2018**

Certificato N. **IT239299**

Rev. N. **1** del: **04 luglio 2017**

CARMELA DE FEO - Technical Committee Coordinator

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Via Miramare, 15, - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito <http://www.bureauveritas.it/certificate>



SGQ	N° 009A	SGE	N° 009M
SGA	N° 009D	EMAS	N° 004P
PRD	N° 009E	GHG	N° 008D
SCR	N° 008F	ISF	N° 008E
FSMS	N° 003I	SSI	N° 013G
PRS	N° 026C		

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

BUREAU VERITAS
Certification



ECOLFER SRL

Sede Legale e Operativa:

**Via Lino Zecchetto, 29/31 - Fraz La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Sito Operativo:

**Via Lino Zecchetto, 8 - Fraz La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Norma

ISO 14001:2004

Campo di applicazione

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita finalizzata al recupero di rifiuti urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita, con produzione di materie prime secondarie, di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto e deposito preliminare di rifiuti pericolosi. Intermediazione senza detenzione di rifiuti.

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Settore/i EA di attività: **24, 39**

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **13 luglio 2017**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **15 settembre 2018**

Data della certificazione originale: **15 luglio 2011**

Certificato N. **IT256102**

Rev. N. 1 del: **13 luglio 2017**

CARMELA DE FEO - Technical Committee Coordinator

Indirizzo dell'organismo di certificazione:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Via Miramare, 15, - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito <http://www.bureauveritas.it/certificate>



SGQ	N° 009A	SGE	N° 009M
SGA	N° 0080	EMAS	N° 004P
PRD	N° 009B	GHG	N° 0080
SCR	N° 008F	ISP	N° 006E
FSMS	N° 003I	SSI	N° 013G
PRS	N° 076C		

Member of the Agreements of Mutual Recognition EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

BUREAU VERITAS
Certification



ECOLFER SRL

Sede Legale e Operativa:

**Via Lino Zecchetto, 29/31 Fraz La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Sito Operativo:

**Via Lino Zecchetto, 8 Fraz La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

OHSAS 18001:2007

Campo di applicazione

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita finalizzata al recupero di rifiuti urbani non pericolosi.

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita, con produzione di materie prime secondarie, di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani non pericolosi.

Raccolta, trasporto e deposito preliminare di rifiuti pericolosi.
Intermediazione senza detenzione di rifiuti.

Settore/i EA di attività: 24,39

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 25 agosto 2016

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: 26 agosto 2019

Data della certificazione originale: 28 agosto 2013

Certificato No. IT250702/UK Rev. N: 1 del : 25 agosto 2016


ANDREA FILIPPI - Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell'organismo di certificazione : 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione -
Via Miramare, 15 - 20126 Milano - Italia



008

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911.

Si certifica che l'organizzazione

This certifies that the company

ECOLFER S.r.l.
Via Lino Zecchetto, 29/31
30020 La Salute di Livenza (VE)
Italia

applica un sistema di gestione per la qualità in accordo ai requisiti del
REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011

*applies a quality management system acc. to the requirements of
COUNCIL REGULATION (EU) No 333/2011 of 31 March 2011*

Il presente certificato viene emesso a seguito di risultanza positiva dell'audit condotto presso
l'organizzazione in accordo al Regolamento (UE) 333/2011 del 31 marzo 2011.

*This certificate is issued as a result of positive findings of the audit conducted at the organization
in accordance to Regulation (EU) 333/2011 of 31 March 2011.*

Valido dal:

Valid from:

18-03-2017

Rapporto di audit N.:

Audit Report No:

IT-15966/2017

Valido fino al:

Valid until:

17-03-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano P..." with a stylized flourish at the end.

Per conto dell'Organismo di certificazione

TÜV NORD CERT GmbH

On behalf of Certification Body

at TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 16-03-2017

Si certifica che l'organizzazione

This certifies that the company

ECOLFER S.r.l.
Via Lino Zecchetto, 29/31
30020 La Salute di Livenza (VE)
Italia

applica un sistema di gestione per la qualità in accordo ai requisiti del
REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013

*applies a quality management system acc. to the requirements of
COUNCIL REGULATION (EU) No 715/2013 of 25 July 2013*


Il presente viene emesso a seguito di risultanza positiva dell'audit condotto presso
l'organizzazione in accordo a quanto espresso
nel Regolamento (UE) 715/2013 del 25 luglio 2013.

*This is issued as a result of positive findings of the audit conducted at the organization in accordance with
what expressed in Regulation (EU) 715/2013 of 25 July 2013.*

Valido dal:
Valid from:
18-03-2017

Rapporto di audit N.:
Audit Report No:
IT-15966/2017

Valido fino al:
Valid until:
17-03-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano P..." with a stylized flourish at the end.

Per conto dell'Organismo di certificazione
TÜV NORD CERT GmbH
On behalf of Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 16-03-2017